

Statuto di CSVnet

APPROVATO IL 21 MAGGIO 2016

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita con durata illimitata l'associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato, così come identificati all'articolo 4 del presente Statuto e, di seguito, indicati anche con l'acronimo "CSV".
2. L'associazione è denominata "CSVnet" ad esprimere la relazione tra i CSV, concepiti nel loro insieme come sistema integrato, unitario e plurale e nella loro individualità come soggetti inclusivi e radicati nelle comunità territoriali delle quali essi sono espressione.
3. CSVnet è una associazione apartitica e non persegue finalità lucrative. CSVnet si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la *Carta dei valori del volontariato* e la *Carta della Rappresentanza*.
4. L'associazione è retta dal presente Statuto, dal Regolamento di cui all'articolo 16 e dalle norme di legge ad essa applicabili.

Art. 2 – Scopo

1. CSVnet promuove, qualifica e sostiene l'attività e lo sviluppo dei CSV e del volontariato.
2. CSVnet esercita la comune rappresentanza dei CSV Soci ed assume la loro assistenza e tutela presso enti, organizzazioni e istituzioni di carattere nazionale e internazionale.
3. CSVnet persegue la collaborazione e la cooperazione tra CSV; ne facilita lo scambio d'esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni.
4. CSVnet promuove la corretta ed approfondita conoscenza dell'operato del sistema dei CSV tra gli interlocutori istituzionali e l'opinione pubblica, curando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni che li riguardano.
5. Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, CSVnet può anche:
 - a) erogare, in qualsiasi forma, servizi di natura varia, nei confronti dei propri Soci e di terzi;
 - b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, cooperative, società, consorzi, istituzioni ed enti pubblici o privati, i quali abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento dei propri scopi statutari.
6. Nel perseguire i propri scopi, CSVnet:
 - a) favorisce la più ampia partecipazione e condivisione tra i CSV Soci;
 - b) opera a livello nazionale ed internazionale;
 - c) fa salve le autonome iniziative dei CSV nel territorio di loro competenza, sempre che non si pongano in contrasto o risultino incompatibili con le finalità e le funzioni di CSVnet;
 - d) collabora e interagisce con altri soggetti pubblici e privati che operano nel mondo del non profit o in rapporto con esso.

Art. 3 – Sede

1. La sede legale di CSVnet è fissata a Roma.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze di CSVnet, in Italia ed all'estero, qualora lo ritenga opportuno per il migliore perseguimento degli scopi statutari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello statuto o dei regolamenti di CSVnet.

Art. 4 – Soci

1. CSVnet è una associazione aperta all'adesione di tutti i soggetti giuridici che siano istituiti CSV ed iscritti nei relativi registri regionali, in applicazione dell'art. 15 della legge 266/91 e successive eventuali modificazioni.

2. Il CSV interessato a divenire Socio di CSVnet deve presentare formale domanda di adesione. Il CSV che vedesse rifiutata la domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo ha diritto a ricorrere all'Assemblea.
3. L'adesione a CSVnet è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il recesso non libera il Socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso del Socio e il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea.
4. I Soci di CSVnet sono tenuti a:
 - a) osservare il presente Statuto, il Regolamento di cui all'art. 16 del presente Statuto, gli altri regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) sottoscrivere e rispettare la *Carta dei CSV*, approvata dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto;
 - c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di CSVnet e degli altri CSV Soci;
 - d) versare le quote fissate ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto;
 - e) contribuire responsabilmente al funzionamento di CSVnet, prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;
 - f) comunicare a CSVnet la composizione della propria base sociale e dei propri organi sociali;
 - g) fornire a CSVnet copia dei propri bilanci e dei documenti relativi alla programmazione e alla rendicontazione delle proprie attività;
 - h) aderire alla Confederazione regionale di cui all'art. 5, in presenza di altri CSV istituiti nella stessa regione.
5. Tutti i Soci hanno diritto a:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione;
 - c) essere informati e coinvolti nelle attività di CSVnet;
 - d) prendere visione delle delibere e della documentazione relativa alla gestione di CSVnet.
6. La qualifica di Socio viene meno per:
 - a) recesso da comunicarsi per iscritto;
 - b) decadenza dovuta alla perdita dei requisiti necessari ai fini dell'adesione;
 - c) delibera di esclusione;
 - d) mancato pagamento delle quota sociale.
7. L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in presenza di almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi di CSVnet e/o con i principi indicati al precedente art. 1;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) morosità;
 - d) adesione o partecipazione ad enti in netto contrasto con i principi e le finalità di CSVnet.Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 5 – Confederazioni regionali

1. CSVnet prevede la costituzione tra i CSV Soci presenti in una stessa regione, di una Confederazione regionale.
2. CSVnet sostiene il pieno funzionamento delle Confederazioni regionali sulla base dei principi che ispirano il presente Statuto e la *Carta dei CSV*.
3. Ogni Confederazione regionale, tenendo conto della peculiarità territoriale, esprime una forma statutaria che consenta, nell'ambito delle materie attribuite, una gestione regionale con funzioni di pianificazione e rappresentanza unitaria dei CSV Soci della regione.
4. CSVnet riconosce le Confederazioni regionali nelle forme e secondo le modalità definite dal Regolamento. Sul riconoscimento delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Organi Sociali

1. Sono organi di CSVnet:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato Esecutivo;

- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Garanti.
2. Tutti i componenti degli organi sociali di CSVnet devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'ufficio o della funzione cui sono preposti.
- a) Essi devono possedere i requisiti di onorabilità, competenza e indipendenza previsti dal presente Statuto, dalla *Carta dei valori del volontariato*, dalla *Carta della Rappresentanza* e dal Regolamento di cui all'art. 16 del presente Statuto.
 - b) Il Regolamento di cui all'art. 16 del presente Statuto, dispone in particolare affinché si evitino inopportune sovrapposizioni o conflitti d'interesse con incarichi politici e tecnici in ambito istituzionale, europeo, nazionale o locale, e si tuteli, in tal modo, l'autonomia del mondo del volontariato e di CSVnet dalle Istituzioni, pur nel comune riconoscimento delle rispettive titolarità e funzioni in ordine al raggiungimento del bene comune, così come indicato dall'art. 118 della Costituzione. Con analoga finalità, il Regolamento dispone con riferimento alle cariche sociali ed ai ruoli dirigenziali in associazioni sindacali e/o di categoria nonché negli enti e organismi che sovrintendono all'operatività dei CSV per effetto della normativa in materia. Ai medesimi scopi, il Regolamento può valutare altresì la presenza nelle cariche sociali o nei ruoli dirigenziali nelle reti nazionali del Volontariato e del Terzo Settore.
 - c) È, in ogni caso, incompatibile con l'assunzione di cariche sociali in CSVnet la partecipazione ad organi sociali di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali oppure organizzazioni politiche, economiche e sociali, in palese contrasto con gli scopi ed i principi di CSVnet dichiarati nel presente Statuto.
 - d) Coloro che ricoprono altri incarichi, individuati dal Regolamento per effetto di quanto previsto alla precedente lettera b), non possono ricoprire cariche sociali di CSVnet e, se eletti o nominati, decadono dal loro ufficio.
 - e) Coloro che siano candidati all'assunzione degli incarichi politici istituzionali, individuati dal Regolamento per effetto di quanto previsto alla precedente lettera b), decadono dalla carica sociale di CSVnet.
 - f) La disciplina, contenuta nel Regolamento, attinente alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è approvata dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto.
3. La durata delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSVnet è di seguito specificata dal presente Statuto, nei rispettivi articoli. I componenti degli organi sociali di CSVnet di cui alle lettere b), e) e f) che subentrano a quelli eletti o nominati ad inizio esercizio durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti. La cessazione delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSVnet per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui i nuovi componenti sono stati eletti o nominati.
4. Le riunioni degli organi sociali vengono convocate come precisato dallo Statuto e dal Regolamento. In assenza delle formalità di convocazione previste, ciascun organo sociale si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
5. Le riunioni di Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo e Collegio dei Garanti possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano simultaneamente Presidente e Segretario.

Art. 7 – Assemblea

- 1. L'Assemblea di CSVnet è composta dai rappresentanti dei Soci di CSVnet, così come definiti all'art.4 del presente Statuto.
- 2. Ogni Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o altro delegato. La rappresentanza è incrementata secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento.
- 3. È ammesso il voto per delega, da esercitarsi nelle modalità previste dal Regolamento.
- 4. CSVnet ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali di CSVnet e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
- 5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) deliberare, se richiesto, sulla reiezione di domande di adesione di nuovi Soci;
 - b) deliberare la presa d'atto della decadenza dei Soci da CSVnet e l'esclusione dei Soci da CSVnet secondo quanto previsto dall'art. 4;

- c) nominare la Commissione elettorale alla quale affidare la verifica della validità delle candidature e l'applicazione delle procedure per l'elezione degli organi sociali;
 - d) nominare, previa determinazione del loro numero, e revocare i membri del Consiglio Direttivo; in particolare, costituisce causa di revoca di un Consigliere la volontà espressa dai CSV Soci a livello regionale, che hanno indicato ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) quel Consigliere, di sostituirlo con una persona diversa, indicata nelle medesime modalità e procedure;
 - e) nominare e revocare per giusta causa i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) determinare annualmente la quota sociale;
 - g) approvare il programma annuale di attività;
 - h) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - i) approvare il Regolamento e le eventuali modifiche;
 - j) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, tranne per quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.
6. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento di CSVnet;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
 7. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci di CSVnet in regola con il pagamento delle quote sociali.
 8. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
 9. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
 - a) per decisione del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Soci.
 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti dei Soci presenti, anche per delega.
 11. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, la metà più uno, dei rappresentanti dei Soci presenti, anche per delega.
 12. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto deve vedere la presenza, anche per delega, di 2/3 dei rappresentanti dei Soci e delibera a maggioranza degli aventi diritto. Per lo scioglimento di CSVnet è richiesto il voto favorevole di 3/4 dei rappresentanti dei Soci.
 13. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente di CSVnet tranne quando è convocata per il rinnovo degli organi sociali. In tal caso, e limitatamente a questo specifico punto all'ordine del giorno, l'Assemblea medesima elegge chi la presiede, successivamente al suo insediamento a cura del Presidente di CSVnet.
 14. L'Assemblea straordinaria, una volta insediata a cura del Presidente di CSVnet, elegge tra i suoi componenti chi la presiede.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo le modalità e le procedure indicate dal Regolamento, dai membri eletti dall'Assemblea:
 - a) in parte, in numero complessivo compreso tra 21 e 35, indicati dai CSV Soci a livello regionale, in numero commisurato alla popolazione delle regioni o province autonome;
 - b) in parte, in numero pari al 25% del numero dei membri indicati dai CSV a livello regionale arrotondato al valore numerico prossimo, tra quelli proposti da almeno 4 CSV Soci, operanti su almeno 2 regioni.
2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere persone che:
 - a) sono componenti di un organo direttivo dei CSV Soci di CSVnet o lo sono stati per almeno un mandato di durata non inferiore a 3 anni negli ultimi 8 anni;
 - b) non hanno in essere rapporti di lavoro con i CSV Soci o con le loro Confederazioni regionali.
3. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati agli altri organi sociali dalla legge o dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) attua le delibere dell'Assemblea;

- b) delibera l'adesione di nuovi Soci;
 - c) riconosce le Confederazioni regionali dei CSV;
 - d) elegge tra i propri membri il Presidente;
 - e) elegge, dopo averne determinato il numero, il/i Vicepresidente/i di cui uno vicario, che in caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le sue funzioni;
 - f) nomina, dopo averne determinato il numero, i componenti del Comitato Esecutivo;
 - g) nomina il Direttore e delibera sulla pianta organica di CSVnet;
 - h) istituisce, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, gruppi di lavoro tematici, ne verifica l'attività, ne nomina i responsabili su proposta del Comitato Esecutivo;
 - i) predispose il programma annuale delle attività, ne dispone l'attuazione e ne cura la conseguente rendicontazione;
 - j) predispose il bilancio preventivo, periodici assestamenti e rendicontazioni, il bilancio consuntivo;
 - k) Il Consiglio Direttivo può delegare anche parzialmente alcune delle proprie funzioni al Comitato Esecutivo, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d, f, i, j, di questo comma. All'atto di attribuzione, fissa i criteri di esercizio e le modalità di gestione o di vigilanza.
5. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rinominabili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione mediante la cooptazione di un nuovo membro indicato secondo le medesime modalità previste dal Regolamento. Tale cooptazione sarà ratificata alla prima Assemblea utile, pena la decadenza del Consigliere così cooptato.
 6. Nel caso in cui sia stato eletto Presidente un Consigliere eletto ai sensi del precedente comma 1, lettera a), da CSV Soci di una regione a cui è attribuito il diritto di indicare un solo Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio alla cooptazione di un ulteriore Consigliere indicato dai CSV Soci della regione interessata. A pena di decadenza del Consigliere, tale cooptazione dovrà essere ratificata alla prima Assemblea utile. In ogni caso, costituisce specifica causa di decadenza del Consigliere così nominato, la cessazione per qualsiasi causa del Presidente dalle proprie funzioni.
 7. Nel caso un componente del Consiglio Direttivo non abbia più i requisiti definiti in questo medesimo articolo e nel Regolamento per essere Consigliere, decade automaticamente da Consigliere.
 8. Ove, per qualsiasi ragione, venga a mancare la metà dei Consiglieri, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
 9. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.
 10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due quinti dei suoi membri.
 11. Il Consiglio Direttivo validamente costituito assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 12. I Consiglieri che annualmente risultano assenti anche giustificati a metà degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente.
 13. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più dei suoi membri deleghe su settori di attività o materie di interesse.

Art. 9 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, in numero massimo di 7 componenti, compresi il Presidente, i Vicepresidenti ed il Tesoriere che sono membri di diritto.
2. Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e ne attua i mandati;
 - b) dà impulso e può sottoporre a verifiche e controlli le attività amministrative di CSVnet;
 - c) coordina l'attuazione del programma annuale approvato, coordina l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e l'azione dei Consiglieri delegati a specifiche attività, perseguendone la massima collegialità e la sinergia operativa, richiamando alla coerenza con la programmazione approvata ed al rispetto dei regolamenti;
 - d) attiva, sovrintende la gestione e interrompe i rapporti di lavoro sulla base e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e su proposta del Direttore;
 - e) collabora con il Presidente nella predisposizione e istruzione dei lavori del Consiglio Direttivo e può elaborare proposte sui compiti del medesimo.

3. Oltre a quanto indicato al presente articolo, al Comitato Esecutivo possono essere attribuiti ulteriori compiti su iniziativa del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
4. I membri non di diritto del Comitato Esecutivo rimangono in carica tre anni e sono rinominabili per non più di due ulteriori mandati consecutivi.
5. Il Comitato Esecutivo assume le proprie decisioni con la presenza della metà più uno dei propri membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La presenza potrà validamente avvenire anche, in caso di necessità, attraverso sistemi di video conferenza secondo quanto indicato dal Regolamento.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente di CSVnet è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile per non più di 2 ulteriori mandati consecutivi.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma di CSVnet di fronte a terzi ed in giudizio. Svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività di CSVnet; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento dell'associazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vicepresidente vicario oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'altro Vicepresidente individuato per anzianità in età se nominato oppure, in caso di loro assenza o impedimento, il Consigliere più anziano d'età.
4. Il/i Vicepresidenti, di cui uno vicario, sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due ulteriori mandati consecutivi.
5. Il Presidente, in accordo con il Comitato Esecutivo, definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo.
7. Il Presidente presiede l'Assemblea quando previsto dall'art. 7, nonché il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo. In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in subordine, dall'altro/gli altri Vicepresidenti e, in subordine dal Consigliere più anziano d'età tra i presenti. Il Presidente, pur in sua presenza, ha la facoltà di affidare l'incarico di presiedere l'Assemblea quando gli compete o il Consiglio Direttivo ad un Vicepresidente oppure, in accordo con il/i Vicepresidente/i ad un Consigliere.
8. Il Presidente, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, salvo ratifica di questi alla prima riunione.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo ed ha il compito di:
 - a) controllare l'andamento amministrativo di CSVnet;
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento;
 - c) effettuare anche singolarmente e in qualsiasi momento atti d'ispezione e controllo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
4. I componenti sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Per tutta la durata del loro incarico debbono possedere tale requisito la cui perdita determina l'immediata decadenza del Revisore interessato e la sua sostituzione.
5. I componenti effettivi del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.
6. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
7. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale di CSVnet.
8. Ai Revisori potrà essere riconosciuto un gettone di presenza, con delibera dell'Assemblea.

Art. 12 – Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti:
 - a) è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna;
 - b) interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione;
 - c) dirime le controversie insorte tra Soci nonché tra questi e gli organi sociali di CSVnet.
2. Il Collegio dei Garanti è nominato dall'Assemblea, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.
3. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.
4. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSVnet nonché con qualsiasi altra carica o con qualunque incarico professionale presso i CSV Soci e le Confederazioni regionali.

Art. 13 – Risorse economiche ed esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 - a) Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
 - b) Nel rispetto dei termini di legge e a fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui alla lettera precedente, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati.
 - c) Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità degli scopi dell'ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile.
 - d) I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede di CSVnet nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
2. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, CSVnet potrà acquisire e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, mobili che immobili, concludere contratti e/o accordi, nonché compiere ogni altro atto e/o operazione che non sia in contrasto con la normativa applicabile e con le disposizioni del presente Statuto.
3. Il patrimonio di CSVnet è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga a CSVnet a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
4. Le entrate di CSVnet sono costituite da:
 - a) quote sociali ordinarie annuali versate dai Soci;
 - b) contributi straordinari dei Soci, deliberati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) contributi volontari deliberati dai Soci o dalle Confederazioni regionali;
 - d) ulteriori risorse provenienti dal sistema di gestione dei fondi di cui all'art. 15 della legge 266/91 e sue eventuali modifiche;
 - e) le eccedenze degli esercizi annuali;
 - f) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - g) contributi pubblici e privati;
 - h) corrispettivi derivanti da prestazioni;
 - i) la gestione economica e finanziaria del patrimonio.
5. A CSVnet è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e tranne il caso di scioglimento.
6. CSVnet ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 14 – Quote sociali

1. Annualmente, in relazione alle necessità di bilancio di CSVnet, l'Assemblea determina l'ammontare delle quote sociali annuali a carico dei Soci.
2. Le quote sociali sono calcolate in proporzione alle somme erogate ai Soci per l'anno di riferimento della

medesima quota, ai sensi dell'art. 15 della legge 266/91 e sue successive modificazioni.

3. Salvo quando diversamente disposto dall'Assemblea, il CSV Socio è tenuto al pagamento di un acconto entro il primo trimestre ed il conguaglio entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.
4. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte di CSVnet è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.
5. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento di CSVnet, di recesso o di esclusione da CSVnet non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato a CSVnet a titolo di quota sociale annuale.
6. La quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 15 – Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere che:
 - a) dura in carica tre anni;
 - b) può essere rinnovato per due volte.
2. Il Tesoriere sovrintende ai flussi in entrata ed in uscita di CSVnet ed ha il compito di:
 - a) monitorare la corretta determinazione delle quote sociali dei Soci di cui all'art. 14, sulla base delle delibere assembleari;
 - b) verificare la corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci a favore di CSVnet;
 - c) monitorare i movimenti dei conti correnti bancari di CSVnet;
 - d) formulare proposte in ordine alla gestione patrimoniale di CSVnet.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere:
 - a) opera di concerto con il Presidente ed in sinergia con il Direttore di CSVnet;
 - b) informa costantemente il Comitato Esecutivo;
 - c) dà periodica relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 16 – Regolamento

1. CSVnet si dota di un Regolamento, detto anche Regolamento Statutario, che disciplina il funzionamento dell'associazione in conformità con il presente Statuto.
2. Il Regolamento, con riferimento all'art. 1 dedicato alla costituzione di CSVnet, in particolare:
 - a) applica, attraverso specifici dispositivi normativi, quanto previsto dalla *Carta della Rappresentanza*, coerentemente a quanto espresso dalla *Carta dei valori del volontariato*;
 - b) definisce le condizioni con le quali la *Carta dei CSV* può essere aggiornata e deve essere applicata.
3. Il Regolamento, con riferimento all'art. 4 dedicato ai Soci di CSVnet, in particolare disciplina:
 - a) le modalità con cui un CSV interessato può presentare formale domanda di adesione per divenire Socio di CSVnet nonché le modalità con cui un CSV può comunicare il proprio recesso da Socio di CSVnet;
 - b) le modalità con cui CSVnet verifica il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione di un proprio Socio;
 - c) i tempi ed i modi con cui CSVnet segnala al CSV socio eventuali inadempienze;
 - d) i tempi e le condizioni della decadenza automatica da Socio di CSVnet per i CSV cancellati dagli elenchi regionali previsti dall'applicazione della Legge 266/91 e sue eventuali modifiche, nonché della sospensione della decadenza stessa in caso di ricorso alle autorità competenti;
 - e) le modalità ed i tempi con cui ogni Socio può prendere visione degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione di CSVnet;
 - f) la tipologia dei documenti contabili ed amministrativi che i CSV sono tenuti a consegnare a CSVnet nonché i tempi ed i modi della consegna.
4. Il Regolamento, con riferimento all'art. 6 dedicato agli Organi Sociali di CSVnet, in particolare disciplina:
 - a) le modalità ed i tempi di elezione;
 - b) le incompatibilità ed i conflitti di interesse relative alle persone fisiche che ricoprono le cariche sociali di CSVnet, differenziando per tipologia;
 - c) le modalità con cui può essere esercitato il voto;

- d) le modalità ed i tempi di convocazione;
 - e) le modalità ed i tempi di verbalizzazione.
5. Il Regolamento, con riferimento all'art. 7 dedicato all'Assemblea di CSVnet, in particolare disciplina:
 - a) i criteri e le modalità con cui si incrementa la rappresentanza dei Soci;
 - b) le modalità ed i limiti dell'esercizio della delega;
 - c) i tempi e le forme della convocazione e della verbalizzazione delle sedute;
 - d) il funzionamento e la conduzione dell'Assemblea con particolare riferimento alla trattazione delle modifiche statutarie e regolamentari.
 6. Il Regolamento, con riferimento all'art. 8 dedicato al Consiglio Direttivo, in particolare disciplina le modalità ed i criteri di calcolo delle assenze che determinano la decadenza dei Consiglieri.
 7. Il Regolamento, con riferimento all'art. 14 dedicato alle quote sociali, in particolare disciplina:
 - a) i criteri con cui determinare l'ammontare delle somme erogate ai Soci sulle quali determinare le rispettive quote sociali.
 - b) la percentuale massima applicabile alle cifre erogate al fine di determinare la quota sociale oppure le modalità per determinarla da parte dell'Assemblea.
 - c) la percentuale della quota sociale che il Socio è tenuto a pagare entro il primo trimestre a CSVnet.
 8. Il Regolamento in particolare disciplina:
 - a) le forme e le modalità con cui si possono effettuare le comunicazioni sociali;
 - b) i soggetti a cui è possibile riconoscere i rimborsi spese nonché i criteri, i limiti e le modalità con cui possono essere concessi;
 - c) le procedure inerenti l'elezione degli organi sociali.
 9. Il Regolamento norma quant'altro risulti opportuno o necessario, ai fini dell'applicazione del presente Statuto e della gestione di CSVnet.
 10. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea alla presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Soci. Quando attengono alla *Carta dei CSV* ed alle quote sociali, le disposizioni del Regolamento sono approvate a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 17 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Norme transitorie

1. Al fine del computo del numero dei mandati dei componenti degli Organi sociali, vengono considerati anche i mandati già svolti e in corso di svolgimento alla data del 21 maggio 2016.
2. Fino all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 16, troveranno applicazione alle materie non più disciplinate le disposizioni dello Statuto abrogato e del Regolamento attualmente vigente in quanto compatibili con quelle del presente Statuto.
3. Il comma 4 dell'art. 12 entra in vigore con l'insediamento del nuovo Collegio dei Garanti.
4. L'indicazione inerente il numero massimo dei componenti del Comitato Esecutivo di cui al comma 1 dell'art. 9 entra in vigore con l'insediamento del nuovo Comitato Esecutivo.